

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3777 del 12/08/2020
Oggetto	Società CPR SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA in Comune di Poggio Renatico - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3892 del 12/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici AGOSTO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 7207/2020/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CPR SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA** con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO) ed impianto nel Comune di Poggio Renatico. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **MOVIMENTAZIONE, RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06/02/2020, trasmessa dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 17/02/2020 il n. PG/2020/25569 presentata al SUAP del Comune di Poggio Renatico in data 06/02/2020/ PG n 1882, dalla Società **CPR SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA** dal Sig. Francesco Avanzini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO) Via Verdi 8, CF 01436840381 - ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, Via Nazionale 3, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **MOVIMENTAZIONE, RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali:
 - emissioni in atmosfera
 - scarichi idrici
 - impatto acusticoe più precisamente:
 - la presenza di una nuova macchina lavabins comporterà la messa in opera di due nuove emissioni **E13** ed **E14** derivanti dall'aspirazione del vapore acqueo proveniente dalle vasche a servizio della suddetta macchina;

- un aumento della portata dello scarico industriale in acque superficiali dovuto all'installazione della succitata macchina lavabins;
 - la variazione dell'impatto acustico dovuta al nuovo assetto impiantistico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
- Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- L.R. n. 5/06;
- L.R. 21/2012;
- L. 447/95
- Visti, altresì:
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
 - A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - installazione di due nuove emissioni (**E13 ed E14**) dovute alla nuova macchina lavabins;
 - l'aumento della portata dello scarico S3 di acque reflue industriali in acque superficiali;
 - il conseguente cambiamento dell'impatto acustico;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute negli atti su citati, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae;
- Visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in merito all'aumento della portata dello scarico **S3** di acque reflue industriali in acque superficiali (Scolo Principale Superiore) trasmesso dal SUAP del comune di Poggio Renatico e assunto al PG dei Arpae in data 06/03/2020 con il n PG/2020/37303;
- Vista la Relazione Tecnica con richiesta di integrazioni di Arpae - Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali PG/2020/42225 del 17/03/2020;

- viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunte al PG di Arpae in data 09/04/2020 con il n PG/2020/53016;
- Vista la Relazione Tecnica con prescrizioni di Arpae - Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali PG/2020/42225 del 17/03/2020;
- Visto il parere favorevole senza prescrizioni del Comune di Poggio Renatico riguardante l'impatto acustico assunto al PG di Arpae in data 22/07/2020 con il n PG/2020/105580;
- viste le integrazioni volontarie della Società in oggetto trasmesse da SUAP del comune di Poggio Renatico e assunte al PG di Arpae rispettivamente in data 31/07/2020 e 04/08/2020 con nn. PG/2020/110452 e PG/2020/112553;
- Preso atto che le succitate integrazioni volontarie si erano rese necessarie a causa di un errore di caricamento sul portale telematico dell'istanza da parte della Società in oggetto;
- Constatato che la nuova documentazione rivela la presenza di una ulteriore nuova emissione E15 relativa all'impianto di riscaldamento a servizio della nuova macchina lavabins;
- preso atto che la nuova emissione E15 deriva da una attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare quella al punto dd) dell'elenco di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del suddetto decreto.
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico alla Società **CPR SYSTEM - SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Malalbergo (BO) Via Verdi 8, CF 01436840381 - ed impianto nel Comune di Poggio Renatico, Via Nazionale 3, per la modifica dell'attività di **MOVIMENTAZIONE, RICEVIMENTO, RIPARAZIONE, LAVAGGIO, STOCCAGGIO E SPEDIZIONE DI CASSE IN POLIPROPILENE PIEGHEVOLI** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	Comune ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

Gli scarichi, contrassegnati con le lettere **M1**, **M2** e **M3**, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche dell'area esterna e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 di conseguenza i relativi recapiti nel fosso Tombinato non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

Scarichi di acque reflue industriali e prima pioggia in acque superficiali (competenza Arpae)

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le lettere:

- **P1** derivante dallo scarico delle acque di prima pioggia;
- **S3** derivante dallo scarico delle acque reflue industriali;

ed indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**".

2. Per le acque di prima pioggia, ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, i seguenti parametri: **colore, materiali grossolani, solidi speciali totali, COD, solventi organici aromatici e tensioattivi totali**, da controllarsi nel pozzetto di ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia, contrassegnato con il numero **1**, indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**".

3. per le acque reflue industriali, devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06: da controllarsi nel pozzetto di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali, contrassegnati con le lettere **PC**, indicato nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**", a valle dell'impianto di trattamento;

4. Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

5. nel caso i pozzetti di campionamento non rispettino la prescrizione al precedente punto 4. la ditta dispone di un tempo di adeguamento pari a 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. I sistemi di depurazione delle acque reflue industriali devono corrispondere a quelli schematizzati nello schema unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
8. La ditta deve essere in possesso di concessione o nulla osta per lo scarico di acque di prima pioggia, rilasciata dall'Ente gestore del fosso tombinato;
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. La ditta deve provvedere a mantenere un corretto deflusso dello scarico di acque reflue industriali fino al canale denominato "Attenuatore di Reno" per evitare ristagni.
12. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
13. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
14. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
15. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Scarichi di acque reflue domestiche sul suolo (competenza Comune)

1. Gli scarichi autorizzati di acque reflue domestiche sul suolo mediante subirrigazione sono quelli contrassegnati con le lettere **S1 - S2 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8**, indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nelle planimetrie unite a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – rete fognaria.

3. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
5. La ditta deve permettere in ogni momento l'accesso al personale preposto per il controllo dello scarico.
6. Lo scarico deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.
7. L'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C" e denominata **E11, E12, E13 ed E14**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E11 lavaggio	E12 lavaggio	E13 (nuova) lavaggio	E14 (nuova) lavaggio
Portata (Nm ³ /h)	10.000	10.000	3000	3000
Durata (h/giorno)	24	24	12	12
Altezza minima (m)	12,5	12,5	12	12

Inquinanti (mg/Nm³)

Sostanze alcaline (espresse come NaO)	5	5	5	5
Sistema di abbattimento	--	--	--	--

La ditta dovrà eseguire autocontrolli con **frequenza almeno annuale**.

3. Per le nuove emissioni **E13** ed **E14**:

3.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Poggio Renatico e ad**

Arpae;

3.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni, devono essere **messa a regime**;

3.3. dalla data di messa a regime delle nuove emissioni, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Poggio Renatico e ad Arpae**;

4. la nuova emissione **E15** derivante da un impianto di riscaldamento a servizio della nuova macchina lavabins alimentato a metano e della potenzialità termica pari a 550 kWt, rientra tra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare quella al punto dd) dell'elenco di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del suddetto decreto, e non necessita di autorizzazione;

5. le emissioni **E2, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10** derivano da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e non necessitano di autorizzazione;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ad Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".

9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, informando anche la Provincia, **entro 24 ore** dall'accertamento.
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, il Sindaco e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature ed apparati, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

2. la fase di carico-scarico dei materiali, dovrà essere effettuata con il motore spento del mezzo di trasporto e nel solo periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00);
3. l'introduzione e/o la sostituzione di impianti ed anche delle apparecchiature rumorose considerate nella Valutazione di Impatto Acustico (esclusa la sostituzione di apparati esistenti con altri meno rumorosi) o la variazione dell'attuale organizzazione dell'attività comprensiva del traffico indotto e delle operazioni di carico-scarico, dovrà comportare la revisione della valutazione medesima.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico, l'atto A.U.A. DET-AMB-2017-4728 del 06/09/2017 adottata da Arpae e rettificata con atto DET-AMB-2018-4275 del 23/08/2018 adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Poggio Renatico che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Poggio Renatico

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.